

DELIBERAZIONE

della

GIUNTA COMUNALE

N. 128 del 2 5 AGO 2020

Oggetto: Negozi non alimentari aventi superficie di vendita inferiore a mq. 1.500,00. Direttive di indirizzo ai settori competenti.

L'anno duemilaventi il giorno VENTICINOUE del mese di agosto alle ore 17,60 nel Palazzo di Città e nella stanza del Sindaco, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale, alla quale risultano presenti:

		Presente	Assente
Abbate Ignazio	Sindaco	X	
Viola Rosario	Vice Sindaco	X	***
Aiello Anna Maria	Assessore	×	
Linguanti Giorgio	Assessore	×	
Lorefice Salvatore Pietro	Assessore		
Monisteri Caschetto Maria	Assessore		
Belluardo Giórgio	Assessore	×	

Partecipa il Segretario Generale, Dott. Giampiero Bella, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell'art.97, comma 4, lett. a) del d. Lgs. n.267/2000.

Assunta la presidenza, il Sindaco, Ignazio Abbate, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale all'esame della proposta di deliberazione in oggetto, in merito alla quale sono stati espressi i pareri di legge.

LA GIUNTA COMUNALE

premesso:

-che la Legge Regionale 22 dicembre 2005, n. 20, recante Misure per la competitività del sistema produttivo. al comma 4 lettera b) dell'art. 7 recita testualmente:

"b) prevedere che, in deroga ai criteri stabiliti per la definizione del bacino di attrazione di cui al decreto del Presidente della Regione 11 luglio 2000, n. 165, sia consentito, eccetto che nei territori delle città metropolitane, il rilascio dell'autorizzazione per l'apertura e l'ampliamento di grandi strutture di vendita esclusivamente non alimentari, a condizione che la superficie da autorizzare non ecceda mq. 1.000 nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti, mq. 1.500 nei comuni con popolazione residente compresa tra 10.000 e 100.000 abitanti, mq. 2.000 nei comuni con popolazione residente superiore a 100.000 abitanti;"

-che Il Decreto dell'Assessorato alla Cooperazione del 20 febbraio 2006, all'art. 2 recita testualmente:

ART. 2 - In deroga ai criteri stabiliti per la definizione dei bacini di attrazione di cui al D.P.R.S. n. 165/2000, eccetto che nei territori delle città metropolitane e nelle iniziative inserite in progetti appartenenti a programmazione negoziata (es. PRUSST, distretti produttivi ecc.), il rilascio dell'autorizzazione per l'apertura e l'ampliamento di grandi strutture di vendita non alimentare è consentito per una superficie di mq. 1.000 nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti, mq. 1.500 nei comuni con popolazione residente sino a 100.000 abitanti, mq. 2.000 nei comuni con popolazione residente superiore a 100.000 abitanti. Ecc.

-che il Decreto Legge del 4 LUGLIO 2006, N. 223, convertito con la Legge 4 agosto 2006, N. 248 (cd. Legge Bersani) all'art. 3 recita testualmente:

- Art. 3. Regole di tutela della concorrenza nel settore della distribuzione commerciale
- 1. Ai sensi delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi ed al fine di garantire la liberta' di concorrenza secondo condizioni di pari opportunita' ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonche' di assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilita' all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettere e) ed m), della Costituzione, ((le attivita' commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande)) sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni:
- a) l'iscrizione a registri abilitanti ovvero possesso di requisiti professionali soggettivi per l'esercizio di attivita' commerciali, ((fatti salvi quelli riguardanti il settore alimentare e della somministrazione degli alimenti e delle bevande;))
- b) il rispetto di distanze minime obbligatorie tra attivita' commerciali appartenenti alla medesima tipologia di esercizio;
- c) le limitazioni quantitative all'assortimento merceologico offerto negli esercizi commerciali, ((fatta salva la distinzione tra settore alimentare e non alimentare;))
- d) il rispetto di limiti riferiti a quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite a livello territoriale sub regionale;
- 'e) la fissazione di divieti ad effettuare vendite promozionali, a meno che non siano prescritti dal diritto comunitario;
- f) l'ottenimento di autorizzazioni preventive e le limitazioni di ordine temporale o ((quantitativo)) allo svolgimento di vendite promozionali di prodotti, effettuate all'interno degli esercizi commerciali, ((tranne che nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti;

f-bis) il divieto o l'ottenimento di autorizzazioni preventive per il consumo immediato dei prodotti di gastronomia presso l'esercizio di vicinato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienicosanitarie.)..... omissis

4. Le Regioni e gli Enti locali adeguano le proprie disposizioni legislative e regolamentari ai principi e alle disposizioni di cui al comma 1 entro il 10 gennaio 2007;

Considerato:

-che LA CORTE COSTITUZIONALE con la sentenza n. 430/2007, nel respingere due ricorsi, uno della Regione Veneto ed uno della Regione Sicilia, per quest'ultima ha sostanzialmente dichiarato incostituzionali quelle norme regionali che confliggono con la disciplina Comunitaria e Nazionale in materia di concorrenza e libero mercato;

-che il TAR CATANIA con la sentenza n. 1286/2012 REG.PROV.COLL. N. 03020/2011REG.RIC. si esprime testualmente:

"Dirimente in materia è la regola di diritto, dettata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 430/07, che ha precisato come «le norme dell'art. 3, comma 1 della legge Bersani involgono, direttamente, la materia della tutela della concorrenza e della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale e, dunque, sono espressione della competenza statale esclusiva garantita dall'art. 117, comma 2 della Costituzione e come tali direttamente applicabili nel territorio della Regione siciliana OMISSIS Alla luce della decisione della Corte va disapplicata la normativa regionale in quanto incompatibile con norme e principi di diritto comunitario dotate di efficacia diretta nell'ordinamento interno."

Preso atto:

-che la Regione Siciliana ad oggi non ha adeguato le proprie disposizioni legislative e regolamentari ai principi e alle disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 3 della c.d. "Legge Bersani", come previsto dal comma 4 dello stesso articolo;

-che, nel caso in oggetto:

- in cui un negozio, non alimentare, ha superficie di vendita inferiore a quella indicata all'art. 7 della L.R. 20/05, cioè per Modica mq. 1.500,
- in cui l'intervento e/o l'attività, non comporti una variante allo strumento urbanistico, per il quale occorrerebbe attivare altro specifico procedimento previsto dalla legge, per le questioni urbanistiche e non per quelle commerciali,

i motivi per i quali debbano essere interessati altri enti sovraordinati con una conferenza di servizi che coinvolga la Regione Siciliana, La Camera di Commercio, l'ex Provincia Regionale, i comuni limitrofi, e altri soggetti previsti nell'originaria legge sul commercio della Regione Siciliana (L.R. 28/99), siano venuti meno da un lato per la distinzione operata dalla L.R. 20/2005 e dal D.A. del 20/02/2006, e dall'altro per i contenuti della Legge 4/8/2006, di conversione del D.L. 233/2006, e quelli delle sentenze della Corte Costituzionale n. 430/2007 e del TAR Catania n. 01286/2012.

ritenuto:

-che per quanto su esposto si debba provvedere in merito emanando apposite direttive d'indirizzo ai Settori competenti;

Visto L'OREL;

Vista la L.R. n. 48/91 e s.m.i.;

Visto l'art. 12 della L.R. n. 44/91;

DELIBERA

- 1. di dare atto di quanto in premessa quale parte motiva, che per *relationem* è da ritenersi parte integrante e sostanziale del presente atto d'indirizzo;
- 2. di dare atto che nelle more che la Regione Siciliana provveda ad un adeguamento organico delle proprie disposizioni legislative sul commercio, secondo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 3 del D.L. 4/07/2006 N. 223, convertito con la legge 4 agosto 2006, n. 248, questo Comune ritiene legittimo e ragionevole operare entro il principio della buona amministrazione e, pertanto, nel caso specifico in oggetto, stabilire che per i negozi non alimentari rientranti nelle dimensioni previste dalla legge regionale n. 20 del 22/12/2005 e cioè, per il comune di Modica mq. 1.500,00, il procedimento da attuarsi per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività è quello relativo alle medie strutture di vendita;
- 3. di disporre ai Settori ed Uffici competenti, in particolare a quelli del 6°, 7° e 8° Settore, di attenersi a quanto al precedente punto 2) nell'istruttoria dei procedimenti connessi;
- 4. di dare atto che dall'adozione del presente atto non discendono oneri a carico del bilancio comunale;

رة م

è

La proposta infra riportata si compone di n. _____ pagine, incluso il presente prospetto,.

Visto L'Assessore al ramo

La presente proposta è approvata con deliberazione della Giunta Municipale n. 128 del 19 5 AGO 20

Si dà atto che la presente non necessita di parere di regolarità tecnica e contabile in quanto atto di

Il Segretario Comunale

•			
L'ASSESSORE ANZIANO	il secretario generale		
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE			
La presente deliberazione viene pubblicata per 15 gonline del Comune, sul sito istituzionale dell'Ente: www.comu Modica lì 25 - 08. 2020			
Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, senza opposizioni e reclami, dal 2 7 AU 2020 al 11 0 SET 2020, ed è repertoriata nel registro delle publicazioni al n.			
Modica lì	Il Responsabile della pubblicazione		
•			
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'			
La presente deliberazione: E' stata dichiarata immediatamente esecutiva ai se	ensi dell'art.12, comma 2, della L.R.		

La presente deliberazione:

E' stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12, comma 2, della L.R. 44/91.

E' divenuta esecutiva il ______ ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. 44/91, trascorsi dieci giorni dall'inizio della pubblicazione.

Modica li ______ Il Segretario Generale

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Modica li

Il Segretario Generale